D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 3 novembre 2026 - n. 14754

Approvazione del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Conto capitale 2026-2028

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6396 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri per la partecipazione al programma 'Solo inLombardia'– riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici e proposta di candidatura per il cofinanziamento sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026/2028 (quota 80%)»;

Preso atto che la d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 ha stabilito, tra l'altro, di:

- approvare, ai fini della candidatura al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026-2028, i criteri attuativi del programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- candidare il programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026-2028 – quota dell'80% destinata alle Regioni; • dare atto che il programma regionale candidato presenta un valore complessivo pari a euro 3.253.088,00, così ripartito: euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse FUNT capitale 2026-2028, ove assegnate dal Ministero del Turismo, ed euro 1.626.544,00 a titolo di cofinanziamento dei soggetti beneficiari e attuatori;
- demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale competente in materia di turismo la formalizzazione e trasmissione della candidatura della misura al Ministero del Turismo e gli adempimenti connessi al monitoraggio, alla rendicontazione e alla gestione delle risorse ministeriali;
- demandare al dirigente competente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda, subordinatamente all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'approvazione del bando attuativo;
- prevedere che, per i soggetti beneficiari che svolgono attività economica, la concessione e l'erogazione del contributo siano attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 6;
- attestare che il provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che la citata d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 condiziona l'approvazione del bando attuativo alla previa effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio;

Visto il decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026 avente ad oggetto «Decreto di concessione a valere sulla quota 80% del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale - 2026-2028», con il quale è stata approvata l'istanza/ candidatura regionale relativa al programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ed è stata disposta l'assegnazione a Regione Lombardia delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale 2026-2028 per un importo pari a euro 1.626.544,00; Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6849 del 5 ottobre 2026 avente ad oggetto «Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) – 43° provvedimento - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale) con la quale è stato istituito sono stati istituiti i necessari capitoli di bilancio regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6870 del 5 ottobre 2026 avente ad oggetto «Presa d'atto dell'assegnazione delle risorse FUNT conto capitale 2026-2028 al programma «Solo inLombardia - riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» (d.g.r. n. xii/6396 del 29 giugno 2026). Approvazione dei criteri aggiornati», con la quale sono stati aggiornati, tra l'altro, i criteri della misura e si stabilisce di trasmettere al Ministero del Turismo l'aggiornamento ai fini delle valutazioni di competenza subordinando l'efficacia dell'estensione della platea dei beneficiari all'esito favorevole della predetta interlocuzione;
- la nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026 che approva l'aggiornamento dei criteri del programma;

Dato atto che, per effetto

- del decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026, risulta soddisfatta la condizione relativa all'effettiva concessione delle risorse ministeriali prevista dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 ai fini dell'adozione degli atti attuativi della misura;
- della deliberazione della Giunta regionale n. n. 6849 del 5 ottobre 2026, risulta soddisfatta la condizione relativa all'istituzione dei capitoli di bilancio prevista dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 e ss. mm.ii.;
- della nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026 che approva l'aggiornamento dei criteri del programma, risulta soddisfatta la condizione relativa all'estensione della platea dei beneficiari;

Dato atto che la dotazione finanziaria del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ammonta a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 20262028 e trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto:

2026	2027	2028
Capitolo 07.01.203.017999		
776.572,00	71.932,00	778.040,00

Vista la comunicazione del 6 ottobre 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026, come modificata dalla d.g.r. n. 6870 del 5 ottobre 2026:

- l'Allegato 1 «Bando Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a euro 1.626.544,00;
- gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P quali modulistica e strumenti funzionali alla presentazione delle domande, alla gestione dell'istruttoria, alla rendicontazione, al monitoraggio e agli obblighi di pubblicità del finanziamento, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto conseguentemente, di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando siano presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma regionale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 10 febbraio 2027; Stabilito che:

- la qualificazione dell'agevolazione ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato è effettuata distinguendo tra l'eventuale aiuto diretto concesso da Regione Lombardia al soggetto beneficiario e l'eventuale aiuto indiretto o successivo riconducibile alla messa a disposizione, gestione o utilizzo del bene da parte di soggetti terzi;
- non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo concesso al soggetto beneficiario per interventi riguardanti beni immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche o di funzioni di interesse pubblico prive di rilevanza economica, ovvero utilizzati o messi a disposizione a condizioni di mercato, in assenza di vantaggio selettivo;

- qualora il soggetto beneficiario svolga direttamente, mediante l'immobile oggetto di intervento, un'attività economica ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione regionale viene inquadrata come non aiuto oppure, ove ne ricorrano i presupposti, come aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, previa trasmissione delle dichiarazioni e delle informazioni necessarie alle verifiche regionali e agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti;

- qualora il bene oggetto di intervento sia gestito, utilizzato o messo a disposizione di un soggetto terzo che svolge o svolgerà attività economica e che possa trarre un vantaggio economico dall'intervento, anche sotto forma di aiuto indiretto, il soggetto beneficiario è tenuto a valutare e dichiarare il relativo inquadramento ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato, sulla base della modalità di gestione prescelta o programmata, e a garantire gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;

- non sono ammessi, nell'ambito del presente bando, inquadramenti dell'eventuale aiuto in regimi diversi dal regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento alla nozione di impresa e di attività economica;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni della presente misura, qualora gli interventi assumano rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti, non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2023/2831;

- ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;

- informi sulle relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

- attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Precisato che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2023/2831, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond de minimis ancora disponibile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni, per i soggetti richiedenti che svolgono attività economica, è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni attuative di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017, dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel Registro Nazionale Aiuti e dei relativi codici COR;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvede la Direzione Generale Turismo,
marketing territoriale e moda; Stabilito che:

- per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo con agevolazioni finanziate da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili e con agevolazioni o misure generali finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241, secondo quanto previsto dal bando;

- non è ammesso il doppio finanziamento, inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi dell'Unione europea per importi superiori al 100% del costo medesimo, né la spesa che concorra, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it; Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità

della Giunta regionale;

DECRETA

1. di dare atto che le condizioni previste dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 e ss.mm.ii. per l'adozione degli atti attuativi della misura «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», relative all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, risultano soddisfatte per effetto del decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale n. n. 6849 del 5 ottobre 2026 e della nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026;

2. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026, come modificata dalla d.g.r. n. 6870 del 5 ottobre 2026, l'Allegato 1 «Bando Solo inLombardia - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolto ai Comuni lombardi e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, con una dotazione finanziaria pari a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo - conto capitale 2026-2028, reperibile al seguente link https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/cultura/ turismo-tempo-libero/solo-inlombardia-RLP12026057023;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ammonta a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 2026-2028 e trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

- euro 776.572,00 nell'esercizio 2026, capitolo 07.01.203.017999

- euro 71.932,00 nell'esercizio 2027, capitolo 07.01.203.017999

- euro 778.040,00 nell'esercizio 2028, capitolo 07.01.203.017999 4. di approvare gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P quali modulistica e strumenti funzionali alla presentazione delle domande, alla gestione dell'istruttoria, alla rendicontazione, al monitoraggio e agli obblighi di pubblicità del finanziamento, parti integranti e sostanziali del presente atto, reperibili al seguente link https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/cultura/turismo-tempo-libero/ solo-inlombardia-RLP12026057023;

5. d

i

d

i

sporre chele domande di partecipazione al valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione

.lombardia.it, dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2026 e dentro e non oltre le ore 12:00 del 10 febbraio 2027;

6. di dare atto che ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda a valere sul bando e che possono presentare domanda i Comuni lombardi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia; l'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, fino a un contributo massimo concedibile pari a euro 300.000,00;

7. di stabilire che la qualificazione dell'agevolazione ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato è effettuata caso per caso, in relazione alla destinazione dell'immobile oggetto di intervento, alla natura dell'attività svolta o da svolgersi nell'immobile medesimo e alle modalità di gestione, utilizzo e affidamento del bene;

8. di stabilire che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo concesso per interventi riguardanti beni immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche o di funzioni di interesse pubblico prive di rilevanza economica, ovvero utilizzati o messi a disposizione a condizioni di mercato, in assenza di vantaggio selettivo;

9. di stabilire che, qualora l'intervento assuma rilevanza economica e configuri aiuto di Stato, diretto o indiretto, l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

10. di stabilire che non sono ammessi, nell'ambito del presente bando, inquadramenti dell'eventuale aiuto in regimi diversi dal regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;

11. di stabilire che per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo e il divieto di doppio finanziamento secondo quanto previsto dal bando e dalla disciplina applicabile;

12. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente Simona Martino